

Del resto, il tempo produrrà anche a questo riguardo i suoi benefici effetti, smussando tutte le angolosità, che possano ancora sussistere o ripresentarsi. E, forse, quella vigilanza sugli archivi vaticani, che oggi non è ammessa, potrà, domani, essere accolta sotto forma di benevoli consigli, quando si sarà sperimentato che essa, senza secondo fine, non miri se non al progresso della cultura e quindi alla conservazione degli atti, che da secoli sono la gloria del Papato.

Pel momento, quella vigilanza si esercita fuori dei palazzi apostolici in modo che lo Stato italiano sia sempre pronto a prestare il proprio braccio ad ogni richiesta, quando qualche incidente privi l'archivio segreto di qualcuno dei suoi cimelii. Prova ne abbiamo avuto, noi stessi ancora, nel ricupero e nella restituzione alla S. Sede degli atti parrocchiali di Ponzano; ed altri, in quelli di codice miniato trafugato dalla Biblioteca Vaticana.

Tutto ciò, però, non ci esime dal dovere di far rilevare un fatto curioso, che meriterebbe maggior circospezione in chi lo compia.

L'Italia, abbiamo, dunque, concluso, non ha presa sul Vaticano. Dovrebbe reciprocamente il Vaticano non essere suscettibile di aumenti a danno dell'Italia. Invece, il Vaticano può sottrarre all'Italia qualunque atto di ente religioso, di biblioteca, ec. che altrui sia riuscito illecitamente detenere o anche rubare al momento della soppressione delle congregazioni religiose o dipoi. Basterà citare l'esempio delle pergamene di S. Maria in Campomarzio di Roma, il codice di S. Biagio di Aversa, ec. Il Vaticano si è trasformato per ciò in un *asilo* d'immunità. Riteniamo che maggior prudenza in coloro, che tentano di comprometterlo al cospetto del mondo, sarebbe necessaria.

LO STATO E LE SOCIETÀ ECONOMICHE. — Rispetto agli archivi delle grandi società economiche, e di amministrazioni statali derivate da società private, come delle ferrovie, dei telefoni, delle assicurazioni ec., la libertà, oggi lasciata ai loro Consigli di amministrazione, ha disperso e distrutto una fonte preziosissima per ricerche così culturali, come amministrative. Eppure, non può negarsi che tutte le banche e società industriali, tutte le imprese commerciali, scomparse, abbiano fatto della storia colla loro attività spesso tumultuosa, assorbente e più che ardita; non può negarsi che, a loro tempo, abbiano occupato un posto notevole, condotte relazioni, trattazioni, ec. che, se anche inquisite talvolta d'errori, hanno contribuito alla vita del paese e, talvolta anche, alla prosperità del medesimo. Chi ridirà più gli ardirimenti di Raffaello Rubattino col Cavour, col Garibaldi e finalmente in

Assab? Forse negli archivi della Navigazione generale italiana qualche traccia ve ne sarà ancora. Ma come consultarla?

Chè parecchi istituti maggiori, alla scomparsa degli altri, assorbono insieme colla situazione finanziaria, alla quale devono rimediare, anche gli atti, dai quali quella situazione comparisce; ed è naturale e bene. La Banca d'Italia, infatti, è presso di noi il luogo principale di siffatti concentramenti; come nei tempi passati e nel mezzogiorno d'Italia furono il Banco di Napoli e quello di Sicilia, de' quali abbiamo già tenuto parola nella seconda parte di questa trattazione. Ma, siccome non tutti quegli atti servono più a chiarire la situazione finanziaria dell'istituto scomparso, anzi finiscono per essere d'ingombro al successore di questo, e gli procurano talvolta il giustissimo obbligo di costituire servizi e impiegati appositi per conservarli, come nel caso del Banco di Napoli citato; così, a scanso di ulteriore dispersione e di tardivi rimpianti, non sarebbe forse inconveniente che lo Stato intervenisse a raccomandare il versamento di quella parte superflua di atti nell'archivio di Stato o del Regno a titolo di deposito volontario. Con ciò, senza creare nuovi istituti, come gli archivi economici della Germania, della Svizzera e dei Paesi Bassi, dei quali abbiamo parlato, anzi, uniformandosi sempre più alla massima della concentrazione degli archivi diffusasi per opera della civiltà dei giorni nostri e, per l'Italia, imposta dalla relazione della Commissione del 1875 ricordata e dai regolamenti organici, si verrebbe ad assicurare alla storia e agli interessi privati una fonte di notizie, di valore eccezionale.

ARCHIVI PRIVATI. — Abbiamo parimente già visto l'azione dello Stato avvolgere nel suo procedimento anche gli archivi privati. Essa vi si esercita in due modi, e cioè, coll'istituto della prelazione e con quello della rivendicazione; de' quali non ripeteremo la trattazione. Soltanto, ricordiamo ancora, come abbiamo già accennato che gli alienea 3 e 4 dell'art. 999 del Codice civile italiano concernono il deposito di documenti comuni all'intera eredità in mano di speciale depositario, per formulare il voto che questo sia l'archivio di Stato, imparziale e fedele custode non solo, ma conservatore sicuro contro ogni dispersione.

Con questi vari provvedimenti lo Stato risponde, fino a una data misura, a un sentimento innato del popolo; il quale ha in una certa maniera coscienza di possedere una qualche aspettativa di diritto sulle carte di tutti i suoi componenti, pel fatto ch'esse furono redatte sullo stesso territorio, negli stessi momenti, entro lo stesso ambiente di tutte le altre, pubbliche e private che siano; e quindi non si sono dipartite

da quelle caratteristiche, che questo ambiente imprime su tutto quel che produca, e che costituiscono come la qualità essenziale della vita, in mezzo alla quale egli stesso si muove.

2. — Procacciatene i mezzi, lo Stato deve soddisfare alle pretese dell'individuo sugli atti dei propri archivi, vale a dire, dargliene comunicazione.

Tale comunicazione può essere *diretta* o *indiretta*.

COMUNICAZIONE DIRETTA. — È *diretta*, quando lo Stato, o chi per esso, consegna l'atto richiesto al richiedente, perchè questi possa consultarlo. Tale consegna si verifica in due modi: o trasferendo l'atto dal luogo, ove sia collocato, in altro, sempre entro le pareti fra le quali sia conservato, ove il richiedente possa compierne la desiderata consultazione; ovvero, estraendolo dall'edificio dell'archivio per affidarlo allo stesso scopo all'altrui temporanea custodia. Il primo modo è quello ordinario della *ispezione*, consultazione o visione, che dir si voglia; l'altro è quello chiamato usualmente della *comunicazione in senso stretto*.

L'ispezione può esser fatta così da un privato come da un rappresentante dell'amministrazione. La comunicazione *in senso stretto* va distinta secondo che gli atti, ai quali si riferisce, siano amministrativi o scientifici. Nel primo caso, la comunicazione non può esser fatta se non a un ente governativo, e, quasi sempre, a quello esclusivamente, donde emana l'atto, o all'ente depositante, quando trattisi di deposito volontario. Nel secondo caso, abbiamo quello che dicesi il *prestito* archivistico, ammesso internazionalmente in molti Stati, limitato, invece, in Italia, agli archivi del Regno, previo parere delle singole direzioni, accettazione di custodia da parte di quella presso cui deve essere fatto il prestito e autorizzazione ministeriale, per gli atti che possono escludere le contemporaneità di parecchie ispezioni nè abbiano tal pregio da consigliarne quasi l'immobilità.

AMMISSIONE ALLA CONSULTAZIONE. — Così l'ispezione, come la comunicazione, deve essere naturalmente chiesta, nelle forme volute, da chi desideri procedervi.

Tale istanza apre l'accesso all'archivio. Ma questo accesso non è arbitrario, come nella biblioteca; è sottoposto a certe condizioni, perchè l'archivio non è la biblioteca. La biblioteca può permettere l'accesso per capriccio, per passatempo ec. in ossequio allo scopo supremo di diffondere la cultura anche col divertimento: L'archivio, per la forma